

**CIRCOLARE N. 5/2016****SCADENZE FISCALI MAGGIO 2016****LUNEDÌ 2 MAGGIO****• IVA CREDITO TRIMESTRALE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR .

**• IVA ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente .

**• INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

**• INPS AGRICOLTURA**

Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.

**• ACCISE AUTOTRASPORTATORI**

Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

**• MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.

**LUNEDÌ 9 MAGGIO****• 5% DELL'IRPEF ISCRIZIONE ELENCO BENEFICIARI**

Invio telematico da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche della domanda di iscrizione negli elenchi 2016 dei possibili destinatari del 5% IRPEF.

**LUNEDÌ 16 MAGGIO****• IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE**

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di aprile da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

- **IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE**
- Liquidazione IVA riferita al mese di aprile e versamento dell'imposta dovuta;
- Liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).

- **IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

- **IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE**

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

- **RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI**

Versamento delle ritenute (4%) operate ad aprile da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

- **INPS DIPENDENTI**

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile.

- **INPS GESTIONE SEPARATA**

Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a aprile a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

- **INPS CONTRIBUTI IVS**

Versamento della prima rata fissa per il 2016 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

I dati necessari per il versamento devono essere recuperati direttamente dal “*Cassetto previdenziale*”.

- **INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO**

Pagamento seconda rata premio INAIL regolazione 2015 / anticipo 2016 per coloro che hanno scelto la rateizzazione.

**VENERDÌ 20 MAGGIO**

- **ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI**

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al primo trimestre.

**MERCOLEDÌ 25 MAGGIO**

- **IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI**

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad aprile (soggetti mensili).

**VENERDÌ 27 MAGGIO**

- **MOD. 730/2016 VARIAZIONE DATI MOD. CSO**

Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate tramite il mod. CSO le variazioni dell'utenza telematica con effetto per i modd. 730- 4/2016.

**MARTEDÌ 31 MAGGIO**

- **IVA ACQUISTI DA SAN MARINO**

Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a aprile.

A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.

- **INPS DIPENDENTI**

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

## NOTIZIE FISCALI

### **IL BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE” E I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

- **Art. 1, commi 74 e 75, Legge n. 208/2015**
- **Circolare Agenzia Entrate 31.3.2016, n. 7/E**
- **Informativa SEAC 18.6.2016, n. 16**

Come noto la Finanziaria 2016, oltre a prorogare per il 2016 le detrazioni del 50% e 65% previste, rispettivamente, per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e per gli interventi di riqualificazione energetica e adozione di misure antisismiche, ha introdotto una nuova detrazione IRPEF a favore delle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo della stessa.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla suddetta novità, relativamente ai requisiti in capo agli acquirenti, ai beni agevolabili ed agli adempimenti necessari per fruire della detrazione.

### **I SOGGETTI FORFETARI E IL MOD. UNICO 2016**

- **Art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014**
- **Istruzioni mod. UNICO 2016 PF**

Il quadro LM del mod. UNICO 2016 PF è stato aggiornato inserendo la nuova Sezione II riservata ai soggetti (imprese / lavoratori autonomi) che nel 2015 hanno aderito al regime forfetario.

In tale Sezione il contribuente, oltre a dover specificare la sussistenza / assenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento, determina il reddito e la relativa imposta sostitutiva del 15%.

Nelle Sezioni III e IV (utilizzabili anche dai contribuenti minimi) vanno gestiti rispettivamente gli eventuali crediti d’imposta spettanti, le eccedenze d’imposta e le perdite non compensate.

Inoltre nel quadro RS sono presenti specifici righe nei quali indicare una serie di informazioni relative all’attività esercitata, nonché i soggetti ai quali sono stati pagati compensi senza operare la ritenuta alla fonte.

### **LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2016**

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio esercenti l’attività in Italia in nome e per conto di preponenti italiani o stranieri con sede / dipendenza in Italia sono sottoposti alla contribuzione integrativa ENASARCO.

L’individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell’attività di agenzia. In particolare se la stessa è esercita da:

- ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (15,10% per il 2016) nel rispetto dei minimali / massimali;
- società di capitali, i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto il rispetto del minimale / massimale).

Come noto, gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla **contribuzione ENASARCO**, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia.

I contributi, da corrispondere trimestralmente, devono essere **calcolati sulle provvigioni dovute all’agente ancorché non pagate**. Di conseguenza, il riferimento trimestrale va considerato per

competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni), essendo ininfluente il momento di pagamento.

Nell'ipotesi in cui l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti **illimitatamente responsabili**, il contributo:

- è dovuto per ciascuno di essi;
- è suddiviso tra tali soci sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo. In mancanza, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Eventuali **modifiche dell'atto costitutivo** hanno effetto **dal trimestre successivo** a quello di comunicazione.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di **ditta individuale** ovvero di **società di persone** (snc / sas) i contributi sono dovuti applicando l'aliquota alle somme spettanti nel rispetto **di un minimale contributivo** e di un **massimale provvigionale** annuo.

Per gli agenti che svolgono l'attività in forma di **società di capitali** (spa / srl) **non è previsto alcun minimale / massimale**. I contributi sono individuati applicando un'aliquota differenziata per scaglioni.

AGENTE RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO		
Forma esercizio attività		Minimale / massimale
Ditta individuale	titolare	SI minimale contributivo SI massimale provvigionale
Società di persone	soci	
Società di capitali	soci	NO minimale contributivo NO massimale provvigionale

#### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016

Come sopra accennato, le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l'agente svolga l'attività in forma di:

- società di capitali;
- ditta individuale / società di persone.

#### AGENTE IN FORMA DI SPA / SRL

Con riguardo agli **agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl**, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'**aliquota differenziata per scaglioni provvigionali**.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento ENASARCO, **l'incremento annuo di aliquota** rispetto a quella del precedente Regolamento (2004) **va ripartito equamente tra agente e preponente**. In particolare per il 2016 il contributo va calcolato come di seguito schematizzato.

Scaglioni provvigioni	Aliquota contributiva 2004	Aliquota contributiva 2016	Incremento aliquota 2016	Quota preponente	Quota agente
fino a € 13.000.000,00	2%	4%	2%	3%	1%
da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	1%	2%	1%	1,5%	0,5%
da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	0,5%	1%	0,5%	0,75%	0,25%
oltre € 26.000.000,00	0,1%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%

### Esempio 1

La Beta srl, esercente l'attività di rappresentante di commercio, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2016 ha maturato una provvigione di € 3.500.

Il contributo dovuto è pari ad € 140 (3.500 x 4%) e va così ripartito:

- € 105 a carico della casa mandante (3.500 x 3%);
- € 35 a carico dell'agente (3.500 x 1%).

### AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS

Per il 2016 l'aliquota contributiva che la casa mandante deve applicare relativamente a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è fissata, nel rispetto dei minimali e massimali, nella misura del **15,10%**. Tale aliquota va **ripartita tra agente e preponente** come di seguito schematizzato.

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	7,55%
Agente	7,55%

### Esempio 2

Il sig. Paolo Bianchi, agente di commercio, relativamente ad un contratto concluso nel mese di gennaio 2016 ha maturato una provvigione di € 1.000.

Il contributo dovuto è pari ad € 151 (1.000 x 15,10%) e va così ripartito:

- € 75,50 a carico della casa mandante (1.000 x 7,55%);
- € 75,50 a carico dell'agente (1.000 x 7,55%).

Come accennato, per gli agenti in esame i contributi sono dovuti nel rispetto dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali. Per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ENASARCO:

*"I massimali provvigionali ed i minimali contributivi sono rivalutati ogni anno secondo l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Per i massimali provvigionali la rivalutazione decorre dall'anno 2016."*

### Massimali provvigionali

Per il 2016, come desumibile dal sito internet [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it), l'importo del massimale è rimasto invariato rispetto a quello del 2015, considerato che ai fini ISTAT la variazione percentuale del 2015 rispetto al 2014, è negativa (-0,1%).

Ne consegue che il **massimale provvigionale** è così individuato:

Agente	Massimale provvigionale 2016
<b>Monomandatario</b> (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 37.500
<b>Plurimandatario</b>	€ 25.000

Alla luce di quanto sopra la contribuzione massimale annua:

- per gli agenti **monomandatari**, è pari a € 5.662,50 (37.500 x 15,10%);
- per gli agenti **plurimandatari**, è pari a € 3.775 (25.000 x 15,10%).

Il massimale **provvigionale non è frazionabile**, ancorché il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d'anno.

Ai sensi del comma 3 del citato art. 5 il preponente deve comunicare, anche in caso di **superamento del massimale**, l'ammontare di **tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente**.

In base all'art. 4, comma 3 del citato Regolamento, per gli agenti che operano in forma societaria, **il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci** e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di ripartizione degli utili previste nell'atto costitutivo o, in difetto, in misura paritetica.

### Minimali contributivi

Considerata la variazione negativa dell'indice ISTAT sopra accennata, anche l'importo del minimale 2016 è rimasto invariato rispetto a quello del 2015.

Il minimale contributivo è quindi così individuato:

Agente	Minimale contributivo 2016
<b>Monomandatario</b> (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 836
<b>Plurimandatario</b>	€ 418

Si rammenta che, al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati:

- il **principio di produttività** in base al quale il **minimale contributivo** è dovuto **soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni**, sia pure in misura minima, nel corso dell'anno. È pertanto **sufficiente** la **maturazione** di provvigioni anche **per un solo trimestre** per far **scattare l'obbligo di versamento** del minimale **anche** con riferimento **agli altri** trimestri in cui il rapporto non ha prodotto alcuna provvigione.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è **interamente a carico della casa mandante**.

Se il rapporto di agenzia è rimasto "improduttivo" per tutto l'anno, il minimale contributivo **non è dovuto**;

- il **principio di frazionabilità** in base al quale il **minimale contributivo** è **frazionabile per quote trimestrali**. Pertanto, nell'ipotesi di inizio o cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, **il minimale contributivo va calcolato per singolo trimestre**.

Il versamento va effettuato moltiplicando tale importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia.

Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

#### INVIO DELLA DISTINTA

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto **dall'invio di un'apposita distinta**, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet [www.enasarco.it](http://www.enasarco.it).

A tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici.

Come sopra accennato è previsto l'**obbligo di indicare le provvigioni maturate** dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

#### MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

La **casa mandante è responsabile del pagamento** dei contributi anche **per la parte a carico dell'agente**, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

Si rammenta che il **versamento dei contributi** può essere effettuato tramite il **sistema Sepa Direct Debit (SDD)**, ovvero tramite **bollettino bancario (MAV)**.

Detto versamento va effettuato **entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre**.

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

CONTRIBUZIONE 2016	Tipologia agente			
	Ditta individuale / snc o sas		Spa o srl	
	Monomandatario	Plurimandatario	(monomandatario o plurimandatario)	
Aliquota contributiva	15,10%		fino a € 13.000.000,00	4%
			da € 13.000.000,01 a € 20.000.000,00	2%
			da € 20.000.000,01 a € 26.000.000,00	1%
			oltre € 26.000.000,00	0,5%
Massimale provvisoriale	€ 37.500	€ 25.000	Non sono previsti né massimali né minimali	
Minimale contributivo	€ 836	€ 418		
Versamento	Trimestre di riferimento		Termine di versamento	
	Primo trimestre 2016		20.5.2016	
	Secondo trimestre 2016		22.8.2016 (il giorno 20 cade di sabato)	
	Terzo trimestre 2016		21.11.2016 (il giorno 20 cade di domenica)	
	Quarto trimestre 2016		20.2.2017	

## **I MAXI-AMMORTAMENTI E IL MOD. UNICO 2016**

Come noto, la Finanziaria 2016 ha previsto a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, la maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40%.

Tale incremento rileva esclusivamente in sede di determinazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing deducibili nell'ambito del reddito d'impresa / lavoro autonomo.

Il maggior valore così determinato, oltre a non avere rilevanza IRAP, non ha effetto ai fini:

- del calcolo della plus / minusvalenza in caso di cessione del bene;
- del limite di deducibilità delle spese di manutenzione;
- dell'applicazione degli studi di settore;
- del test di operatività delle società di comodo.

## **LA “NUOVA” RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA**

La Finanziaria 2016 ha riproposto la rivalutazione dei beni d'impresa, ad esclusione degli immobili merce e delle partecipazioni non di controllo / collegamento, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2014.

La rivalutazione comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili da versare in un'unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

Gli effetti fiscali della rivalutazione ai fini degli ammortamenti sono differiti al terzo periodo d'imposta successivo (in generale, dal 2018) e al quarto periodo d'imposta successivo (in generale dal 2019) relativamente alla determinazione di plus / minusvalenze.

Va tuttavia evidenziato che per gli immobili i maggiori valori sono riconosciuti dal periodo d'imposta in corso all'1.12.2017 (in generale, dal 2017).

## **DAL 2.5.2016 PER L'ACQUISTO DEI VOUCHER VA UTILIZZATO IL “MOD. F24 ELIDE”**

Dal 2.5.2016 non è più possibile utilizzare il mod. F24 per l'acquisto dei buoni lavoro (voucher). Da tale data la specifica causale contributo “LACC” risulta utilizzabile nel mod. F24 ELIDE.

Recentemente l'INPS, alla luce di tale novità, è intervenuta per riepilogare le modalità di acquisto dei voucher telematici.

### **INDICE ISTAT MARZO 2015**

Indice del mese di **MARZO 2016** = 99,6

Variazione percentuale rispetto al mese precedente = + 0,1

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = - 0,3

Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = - 0,5

### **ATTENZIONE**

In particolare il suddetto indice dei prezzi al consumo è utilizzato per calcolare **l'aggiornamento dei canoni di locazione immobiliare** e per **la rivalutazione degli assegni di mantenimento** dovuti all'ex coniuge in caso di separazione/divorzio.

Prosegue la rilevazione di un indice ISTAT **negativo** (come già avvenuto a gennaio 2016 e nel 2015). Si ritiene che non sia necessario effettuare un adeguamento "in riduzione" del canone.

Infatti, l'aggiornamento del canone è stato istituito quale mezzo per bilanciare la perdita del potere d'acquisto della moneta, ossia quale difesa contro la svalutazione.

**E' possibile in ogni momento visualizzare e stampare questo documento consultando il nostro sito Internet [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it) alla voce area clienti, accesso servizi pubblici, circolari fiscali e scadenziario.**

#### **DOCUMENTI DISPONIBILI**

Sono disponibili presso il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, **ACCESSO AREA CLIENTI WEB DESK**, digitando credenziali e password che avete ricevuto negli scorsi giorni direttamente sul vostro indirizzo email, i documenti principali relativi all'anno 2013:

- bilancio depositato presso la CCIAA competente,
- dichiarazione dei redditi,
- dichiarazioni varie.

Per visualizzare, invece, i documenti relativi agli anni passati (Fino all'anno 2012 compreso) le modalità e le credenziali in vostro possesso rimangono invariate.

Vi preghiamo pertanto in caso necessiti una copia di tale documentazione di utilizzare questo servizio.

#### **SERVIZI A PAGAMENTO:**

- Informazioni societarie C.C.I.A.A.
- Informazioni Catasto
- Visure Pra
- Informazioni protesti
- Informazioni brevetti e marchi
- Banche dati aziendali nazionali ed internazionali

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911 o visitare il sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, accesso servizi pubblici, servizi a pagamento.

#### **FINANZA AGEVOLATA:**

Entra nel sito [www.interstudio.it](http://www.interstudio.it), area clienti, accesso servizi pubblici, bandi di gara. Potrai prendere visione delle leggi di agevolazione per la tua azienda.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla segreteria dello studio tel. 049/503911.

049/503911.